



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

(Delibera n. 7 del 21 giugno 2017)

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

(ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7 – Pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio 2018)

- Entrata in vigore del Regolamento:** 1° gennaio 2018 (Art. 14).
- Obbligo formativo:** Sono obbligati alla formazione tutti gli iscritti all'Albo professionale (Art. 2, 2° comma)
- Assolvimento dell'obbligo formativo:** L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo. La formazione svolta nell'anno di iscrizione è riconosciuta ai fini dei CFP nel triennio di competenza (Art. 5, 1° comma)
Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 CFP fatto salvo quanto previsto all'Art. 13 recante le "Deroghe" (art. 5, 2° comma)
Qualora l'iscritto, nel triennio di formazione, abbia conseguito un numero di CFP superiore al minimo previsto, l'eccedenza sarà attribuita nel triennio successivo nella percentuale del 50% per un massimo di 20 CFP (Art. 5, 3° comma)
- Esenzione dall'obbligo formativo:** Esonero anche parziale (Art. 13, 1° comma) in caso di:
a) maternità/paternità, sino ad un anno;
b) grave malattia o infortunio;
c) servizio militare volontario o servizio civile;
d) altri casi di documentato impedimento;
e) comprovato assolvimento dell'obbligo di formazione svolto regolarmente in quanto iscritto ad altro Ordine/Collegio.
Per i punti a), b), c), d), la riduzione del totale dei CFP è proporzionale alla durata dell'esonero (Art. 13, 2° comma)
Il Collegio territoriale può deliberare l'esonero parziale per gli iscritti di età superiore ai 65 anni che ne facciano richiesta (Art. 13, 3° comma)
- Violazione dell'obbligo formativo:** La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare (Art. 2, 3° comma).
- Commissione di disciplina:** Organo istituito presso il Collegio, con membri nominati dal Presidente del Tribunale e deputato a decidere sui casi di violazione o illeciti effettuati da parte di iscritti all'Albo.
- Sanzioni:** Gli inadempienti saranno soggetti alle sanzioni disciplinari di cui al Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274, 1929:
1. l'avvertimento;
2. la censura;
3. la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore a sei mesi;
4. la cancellazione dall'Albo
- Credito formativo professionale:** L'unità di misura è il Credito Formativo Professionale (CFP)
Il CFP è connesso alla tipologia di evento e alla sua durata così come previsto nella Tabella 1 da Tabella A (Art. 6, 2° comma)
- Valutazione eventi formativi** La valutazione degli eventi formativi elencati all'Art. 3, 3° comma, è effettuata secondo i criteri riportati nella Tabella 1

- Crediti Formativi Professionali (CFP):** CFP riconosciuti per ciascun evento con i massimi triennali conseguibili, indicati per ciascuna casistica, come riportato nella Tabella 1 (CFP minimi per triennio 60).
Il riconoscimento dei CFP matura nell'anno solare in cui si è concluso l'evento (Art. 7, 3° comma)
- Limiti massimi triennali:** Per limite massimo triennale si intende il numero massimo di CFP cumulabili nel triennio, per singola tipologia di evento frequentato.
A puro titolo di esempio, coloro che hanno frequentato: seminari, convegni, giornate di studio per un massimo di 24 CFP, debbono completare la formazione tramite corsi per conseguire i restanti 36 CFP a completamento dei richiesti 60 triennali.
- Attività formativa a distanza** E' ammessa la formazione a distanza (FAD) con le modalità approvate dal CNGeGL a condizione che sia verificabile l'effettiva partecipazione dell'iscritto e l'acquisizione delle nozioni impartite (Art. 4, 1° comma)
All'Art. 4, 2° comma, è previsto uno specifico sistema di Formazione a Distanza Qualificata (FAD-Q), nel caso in cui le modalità di erogazione rispettino le seguenti prescrizioni:
- la piattaforma formativa deve avere requisiti minimi secondo le linee guida emanate dal CNG;
 - i moduli formativi che compongono i corsi devono essere svolti dai discenti in modalità propedeutica, attraverso il superamento di appositi questionari di valutazione intermedi e finali;
 - ogni attività didattica erogata deve essere conservata su un apposito registro dati.
- Curriculum Professionale Certificato:** Nel Curriculum Professionale Certificato – CPC – è introdotta la possibilità di inserire le esperienze coerenti con l'attività professionale (Art. 8, 2° comma, lettera b))
- Commissione Nazionale Formazione Professionale Continua:** La Commissione può riconoscere, a richiesta e previa esibizione di idonea documentazione, i CFP agli iscritti che partecipano a eventi formativi organizzati da enti pubblici in materie coerenti con l'attività professionale

TABELLA 1

	Evento Formativo	CFP	Limiti max triennali (CFP)
1	Corsi di formazione e aggiornamento (art. 3, comma 3, lett. a) e b)	1 CFP/h	Nessuno
2	Corsi di formazione e aggiornamento FAD (art. 4, comma 1)	1 CFP/h	Nessuno
3	Esame nei corsi previsti da norme specifiche (art. 3, comma 3, lett. b)	3 CFP	Nessuno
4	Corsi o esami universitari (art. 3, comma 3, lett. c)	8 CFP/1CFU	Nessuno
5	Corsi di formazione post-secondari (art. 3, comma 3, lett. j)	30 CFP	Nessuno
6	Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q (art. 4, comma 2)	2 CFP/h	Nessuno
7	Seminari, convegni, giornate di studio (art. 3, comma 3, lett. d) – max 3 CFP a evento	1 CFP/2 h	24 CFP
8	Visite tecniche e viaggi di studio (art. 3, comma 3, lett. e) – max 3 CFP a evento	1 CFP/2 h	12 CFP
9	Commissioni per esami di Stato (art. 3, comma 3, lett. f)	6 CFP	12 CFP
10	Relazioni o lezioni in eventi formativi (art. 3, comma 3, lett. g)	fino a 3 CFP	18 CFP
11	Attività di docenza negli eventi formativi (art. 3, comma 3)	2 CFP	30 CFP
12	Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico prof.li (art. 3, comma 3, lett. h)	Fino a 6 CFP	18 CFP
13	Attività affidatario (art. 3, comma 3, lett. k) – professionista affidatario ai sensi del DPR 137/2012 il cui tirocinante ha effettuato l'intero tirocinio con rilascio del prescritto certificato	10 CFP/Prat.	20 CFP
14	Attività di affidatario (art. 3, comma 3, lett. i) – professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato, di cui al T.U., D.Lgs. 167/2011	10 CFP/Appr.	20 CFP